

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 4 maggio 2021 - n. XI/1858

Mozione concernente la fissazione del corrispettivo massimo a carico del cittadino per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi nelle farmacie

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	43
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 564 concernente la fissazione del corrispettivo massimo a carico del cittadino per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi nelle farmacie, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che, all'articolo 1, commi 418 e 419, prevede che l'effettuazione di test per la rilevazione della presenza di anticorpi e di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 «possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza» e, inoltre, che le «modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione» di tali test nelle farmacie sono demandate ad apposite convenzioni, adottate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ai correlati accordi regionali - con deliberazione 1 febbraio 2021, n. 4250, la Giunta regionale ha adottato la disciplina per l'esecuzione di test antigenici rapidi anti Sars-CoV-2 presso le farmacie;
 - l'accordo tra la Regione e le farmacie per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi presso queste ultime, approvato con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. XI/4250, che autorizza le farmacie a effettuare i test «anche in regime privato con oneri a carico del cittadino», prevede che i «tamponi rapidi S.S.R.» siano «consegnati alla farmacia aderente a cura e con onere dell'ATS di riferimento, in base a procedure concordate» tra le parti e che in «tali casi la remunerazione dell'esecuzione del tampone» sia pari a euro 12,00, IVA esclusa, comprensiva dell'«approvvigionamento del restante materiale di consumo, dei dispositivi di protezione individuale e della remunerazione del servizio»;
 - l'erogazione del servizio di test antigenici rapidi in regime di Servizio sanitario regionale è effettuata dalle farmacie a beneficio delle categorie individuate dalla Regione, previa prenotazione attraverso il portale web «prenotasalute», ed è attualmente disponibile per i contatti di caso nell'ambito scolastico, avendo riguardo alla fascia d'età tra i quattordici e i diciannove anni, e per il personale scolastico;
 - come rilevato anche da organi di stampa (si confronti «Il Fatto Quotidiano», 3 aprile 2021), l'accordo regionale adottato in Lombardia, fissata la remunerazione dell'esecuzione del tampone a euro 12,00 - erogati dalla Regione a beneficio delle farmacie che effettuano i test rapidi nell'ambito del Servizio sanitario regionale - a differenza della disciplina dell'esecuzione dei medesimi test presso le farmacie approvata da altre Regioni, «non interv[ie]ne» in alcun modo sul corrispettivo dovuto dal cittadino - a carico del quale sia imputato l'onere per l'esecuzione del test - all'erogatore della prestazione, «aprendo di fatto a rincari di ogni tipo»;
- considerato che
- alla luce della disciplina adottata dalla Giunta regionale, in sede di fissazione del prezzo del test a carico del cittadino, le singole strutture si sono determinate in piena autonomia, con la possibilità, rilevata anche da organi di stampa, di dovere corrispondere, presso alcune farmacie, sino a euro 50,00 per un test che «altrove costa tre volte meno», con prezzi che, in alcuni casi, nello stesso comune, «varia-

no anche da quartiere a quartiere» (si rinvia, ancora, a «Il Fatto Quotidiano», 3 aprile 2021);

- in altre Regioni, simili eventualità sono state scongiurate, in particolare attraverso la fissazione del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi in farmacia: sulla base dell'accordo tra la Regione e le farmacie, in Veneto il prezzo del test ammonta a massimo euro 26,00 (si confronti la deliberazione della Giunta regionale n. 1864 del 29 dicembre 2020: «le farmacie garantiscono di effettuare il test ad un prezzo, comprensivo di tutto il materiale di consumo idoneo per l'effettuazione/processazione del test antigenico rapido e della prestazione da parte del personale sanitario dedicato, non superiore a euro 26,00»); nella Regione Lazio ammonta a massimo euro 22,00 (si confronti la determinazione 6 novembre 2020, n. G13092: «l'esecuzione del test antigenico avverrà con oneri a carico del cittadino con un prezzo che non potrà superare la cifra di euro 22,00 comprensiva di tutto il materiale di consumo idoneo per l'esecuzione del test»); in Emilia-Romagna la tariffa calmierata è di euro 15,00 (si confronti la deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 28 gennaio 2021: la «Farmacia dovrà garantire durante l'esecuzione delle attività [...] l'applicazione di un prezzo calmierato uguale a quello già definito a carico del S.S.R., pari di 15 euro a test esenti IVA»). L'ammontare massimo del corrispettivo dovuto dal cittadino è stato fissato anche da altre Regioni: così, nella Regioni Campania, Toscana e Umbria ammonta a massimo euro 22,00 e in Puglia a euro 20,00;

considerato, altresì, che

l'opzione resa dalla fissazione di un corrispettivo massimo dovuto per l'esecuzione di test antigenici rapidi in farmacia, che caratterizza parte rilevante delle Regioni, deve considerarsi quella preferibile, al fine di bilanciare i differenti interessi coinvolti, nonché di incentivare l'attività di testing e, in particolare, l'effettuazione volontaria di test antigenici rapidi presso le farmacie aperte al pubblico anche da parte di cittadini ai quali, alla luce della disciplina vigente, non è riconosciuto il diritto di sottoporsi al tampone nell'ambito del Servizio sanitario regionale;

impegna il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

a promuovere l'adeguamento dell'accordo tra la Regione e le farmacie per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi presso queste ultime, affinché la Regione concordi con il sistema delle farmacie un corrispettivo massimo a carico del cittadino per l'effettuazione del test.».

Il vice Presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 4 maggio 2021 - n. XI/1859

Mozione concernente il miglioramento dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria in valtellina e nelle aree di montagna

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 93 del Regolamento generale, con votazione nominale, per parti separate, che danno il seguente risultato:

Votazione delle premesse e dei punti 1, 3 e 4 del dispositivo	votanti: 52	favorevoli: 32	contrari: 3	astenuiti: 17
Votazione punto 2 del dispositivo	votanti: 52	favorevoli: 52	contrari: 0	astenuiti: 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 566 concernente il miglioramento dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria in Valtellina e nelle aree di montagna, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- l'offerta sanitaria e socio-sanitaria in provincia di Sondrio è stata oggetto di una proposta di riorganizzazione, predisposta dal Politecnico di Milano su incarico dell'ATS Montagna e presentata, nell'autunno del 2019, ai sindaci di Valtellina e Valchiavenna;